

N. R.G. 30041/2010



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Elena Maria Riva Crugnola
Marianna Galioto
Guido Vannicelli
ha pronunciato la seguente

Presidente
Giudice Relatore
Giudice

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **30041/2010** promossa da:

BRERA SERVIZI AZIENDALI SRL IN LIQ., elettivamente domiciliato in VIA F.LLI
BRONZETTI, 17 20129 MILANO, rappresentato e difeso dall'avv. ROSSO ANTONINO MARIA,
ATTRICE

CONTRO

MAURO STRINGHINI, elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 4 20122 MILANO,
rappresentato e difeso dall'avv. MORENI GIOVANNI,

CONVENUTO E INTERVENUTO

ELGAR 2000 SRL IN LIQ.,

CONVENUTA CONTUMACE

FIDUCIARIA SAN BABILA S.P.A., con il patrocinio dell'avv. CANGIANO FRANCESCO e
dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via dell'Annunciata, 27 20121 MILANO presso il difensore
avv. CANGIANO FRANCESCO

INTERVENUTA

CONCLUSIONI

All'udienza del 4 giugno 2013 le parti hanno precisato le conclusioni che si riportano di seguito:

CONCLUSIONI PER BRERA

Previa la revoca dell'ordinanza del 15 novembre 2011

A. nella causa R.G. 30041/10:
in via principale,

accertare che il convenuto si è auto-dichiarato amministratore unico della società **Elgar 2000 srl**, come dal verbale dell'assemblea del 29 aprile 2007, la cui deliberazione è stata impugnata (come da atto di citazione che si produce in copia) perché mai tenutasi in quella ora, in quel luogo e con la presenza di quei soci;

accertare che il convenuto nella veste di auto-dichiarato amministratore unico della società **Elgar 2000 srl**, con la condotta di seguito descritta, ha causato il depauperamento del capitale sociale della società;
per la conseguenza,

condannare il convenuto a risarcire il danno derivato alla società e ai suoi creditori, pari al capitale sociale e alle riserve esistenti al 31 dicembre 2004;

condannare altresì il convenuto a risarcire il danno derivato alla società e ai suoi creditori dal mantenere il contratto di domiciliazione con la società fiduciaria Brera Fiduciaria;

in via subordinata,

accertare che il convenuto, nella richiamata veste, con la condotta di seguito descritta e per la perdurata inattività di impresa, ha determinato la perdita del capitale, ha occultato i costi, ha omesso di comunicare ai soci l'inutilità della prosecuzione della forma sociale pur in assenza di attività e, con la mancata pubblicizzazione della causa, il progressivo depauperamento del patrimonio sociale, ha di conseguenza cagionato alla società e ai creditori il danno di seguito individuato;

per la conseguenza,

condannarsi pertanto il convenuto a pagare ai soci, danneggiati dalla condotta del consocio Mauro Stringhini, Brera e San Babila

a. il controvalore della propria quota sociale, pari a € 1.000,00,

b. la quota parte del patrimonio sociale esistente al 31 dicembre 2004

al creditore istante Brera per il contratto di domiciliazione la somma di € 6.817,25, oltre interessi legali dalla scadenza dei singoli canoni annuali di domiciliazione al saldo, oltre le spese di lite, liquidate nella sentenza del G.U. di Milano in € 3.000,00 oltre spese generali, iva e cpa.

Respingere la domanda ex art 96, terzo comma, cpc. per carenza dei presupposti e così per la pretestuosità da cui è contraddistinta;

in ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di causa;

in via istruttoria,

1. Ammettersi l'interrogatorio formale del liquidatore della società Elgar, dott. Giuseppe Dell'Osso, sul seguente capitolo:

<<vero che eseguite le ricerche documentali, richieste dal socio Brera in occasione dell'assemblea del luglio 2010, si è constatato che tra i documenti ricevuti dal rag. Mauro Stringhini, nell'incontro tenutosi presso lo studio dell'avv. Giovanni Moreni in Milano, i verbali delle assemblee del 29 e 30 aprile 2007, sono privi di deleghe e i soci sono dati per presenti in proprio>>.

Per l'eventualità di mancata risposta del liquidatore si chiede che gli venga ordinato ex art 210 c.p.c. di produrre gli originali delle deleghe rilasciati dai soci Brera e San Babila per le assemblee del 29 e 30 aprile 2007.

2. Ammettersi prova per testi, anche a prova contraria sui capitoli di controparte denegatamente ammettendi, sui seguenti capitoli, tutti con la premessa <<vero che>>

1. <<il bilancio dell'esercizio 2005 si è chiuso con la perdita di €. 10.586,00 e il patrimonio netto ammonta a € **899,00** come dal documento contrassegnato con il n. 26 del fascicolo di parte attrice che mi si rammostra>> testi: Paolo Mizzotti
2. <<il bilancio dell'esercizio 2005 è stato depositato nei termini di legge presso la sede sociale>> testi: Paolo Mizzotti, Sabrina Elli
3. <<l'Assemblea che ha approvato il bilancio 2005 si è tenuta presso la sede sociale alle ore 11 del giorno 29 aprile 2006>> testi: Paolo Mizzotti, Sabrina Elli
4. <<all'Assemblea che ha approvato il bilancio 2005 e che si è tenuta presso la sede sociale alle ore 11 del giorno 29 aprile 2006 sono stati presenti "tutti i soci portatori dell'intero capitale sociale anche per delega">> testi: Paolo Mizzotti, Pietro Corsolini, Mario Pincella, Sergio Fermi, Franco Mizzotti, Stefano Negra, Sabrina Elli
5. <<l'assemblea del 29 aprile 2007 che ha accolto le dimissioni dell'amministratore unico Paolo Mizzotti e ha nominato nuovo amministratore unico Mauro Silvestro Stringhini si è tenuta alle ore 16 presso la sede sociale "con la presenza di tutti i soci portatori dell'intero capitale sociale anche per delega">>
testi: Paolo Mizzotti, Daniela Stringhini, Pietro Corsolini, Mario Pincella, Sergio Fermi, Franco Mizzotti, Stefano Negra, Sabrina Elli
6. <<l'assemblea del 30 aprile 2007 ha approvato il bilancio dell'esercizio 2006 presentato dal nuovo amministratore unico *Mauro Silvestro Stringhini* con l'utile di € **817,00** e il patrimonio netto di € **12.302,00**>>
testi: Paolo Mizzotti, Pietro Corsolini, Mario Pincella, Sergio Fermi, Franco Mizzotti, Stefano Negra, Daniela Stringhini
7. <<si è tenuta l'Assemblea per approvare il bilancio dell'esercizio 2007 e che si è tenuta presso la sede sociale alle ore 11 del giorno 30 aprile 2006 con "la presenza di tutti i soci portatori dell'intero capitale sociale anche per delega">>
testi: Paolo Mizzotti, Pietro Corsolini, Mario Pincella, Sergio Fermi, Franco Mizzotti, Stefano Negra, Daniela Stringhini, Sabrina Elli
8. <<dalle ore 21,30 alle ore 22,30 del giorno 29 aprile 2008 i signori Daniela Stringhini e Mauro Stringhini sono stati presso la sede sociale di Brera in Milano per tenere l'assemblea generale ordinaria della società Elgar 2000 srl">>
testi: Paolo Mizzotti, Pietro Corsolini, Mario Pincella, Sergio Fermi, Franco Mizzotti, Stefano Negra, Daniela Stringhini, Sabrina Elli
9. <<dalle ore 21,30 alle ore 22,30 del giorno 29 maggio 2008 i signori Daniela Stringhini e Mauro Stringhini sono stati presso la sede sociale della Società in Milano per tenere l'assemblea generale ordinaria della società Elgar 2000 srl">>
testi: Paolo Mizzotti, Pietro Corsolini, Mario Pincella, Sergio Fermi, Franco Mizzotti, Stefano Negra, Daniela Stringhini, Sabrina Elli
10. <<vero il documento che contrassegnato come n. 29 del fascicolo di parte attrice mi si rammostra>>
testi: Andy Caputo c/o società San Babila Fiduciaria, Milano, P.zza Duomo, 12, Anna Grazia Cervini, c/o società Brera servizi aziendali, Milano, Corso Vittorio Emanuele II, 15, Paolo Mizzotti
11. <<vero il documento che contrassegnato come n. 31 del fascicolo di parte attrice mi si rammostra>>: Andy Caputo c/o società San Babila Fiduciaria, Milano, P.zza Duomo, 12

Il domicilio dei testi:

Daniela Stringhini in Soresina (CR), Via dei Mille, 16/A
Paolo Mizzotti, Soresina (Cremona), Via Robbiani, 13
Pietro Corsolini, Comano (Massa Carrara), Piazza degli Arbi, 2
Mario Pincella, ...
Sergio Fermi, Cremona, Via Buoso Da Dovara, 81
Franco Mizzotti, Genivolta (Cremona), Via Roma, 24
Stefano Negra, Manerbio (Brescia), Corte dei Fiori, 6
Sabrina Elli, Milano c/o Brianza Fiduciaria

Il domicilio dei testi:

Daniela Stringhini in Soresina (CR), Via dei Mille, 16/A
Paolo Mizzotti, Soresina (Cremona), Via Robbiani, 13
Pietro Corsolini, Comano (Massa Carrara), Piazza degli Arbi, 2
Mario Pincella, Cremona, Via Buoso Da Dovara, 81
Sergio Fermi, Cremona, Via Buoso Da Dovara, 81
Franco Mizzotti, Genivolta (Cremona), Via Roma, 24
Stefano Negra, Manerbio (Brescia), Corte dei Fiori, 6
Sabrina Elli, c/o Brianza Fiduciaria Milano

In merito alla “persecutorietà” come presupposto della domanda ex art. 96 c.p.c.:

12. <<vero che Mauro Stringhini ha denunciato al Consiglio dell’Ordine di Milano gli avv.ti Federico Di Maio e Antonino Rosso per i medesimi motivi di cui chiede la condanna della attrice ex art. 96, terzo comma, c.p.c

13. <<vero il documento contrassegnato con la lettera “C” del fascicolo della società attrice che mi si rammostra>>

testimone avv. Paolo Giuggioli

3.

In merito alla domiciliazione della società

Elgar 2000 S.r.l. e alla dichiarazione resa in udienza dal difensore di Stringhini:

14. <<vero che Mauro Stringhini ha domiciliato presso Brera Fiduciaria le società “Kartoprint srl”; “il Muretto spa”; “Lapreda srl”; . “S.G.C, srl poi Ema investment srl”; “Con.Ser. In Verona srl”>>

15. <<vero che Mauro Stringhini ha chiesto di domiciliare presso Brera Fiduciaria la società Elgar 2000 S.r.l.>>

16. <<il contratto di domiciliazione è stato sottoscritto dall’amministratore di Elgar e confermato dagli amministratori successivi, compreso l’amministratore di fatto Mauro Stringhini>>

17. <<veri i documenti contrassegnati con le lettere mi si rammostrano>> che si producono quali documenti **D, E, F, G1 - G2, H.1. - H.2 - H.3.>>**

testimoni:

Sabrina Elli, Milano

4.

Poiché in udienza il difensore dello

Stringhini ha osservato che la causa sarebbe sostanzialmente documentale, per economia processuale, si propone e si chiede la “testimonianza scritta” ai sensi dell’art. 257-bis, c.p.c.

B. nella causa R.G. 30042/10:

in via principale,

(a) accertare che l'assemblea del "29/04/2006, ore 11 presso la sede sociale... con la presenza di tutti i soci" per il bilancio dell'esercizio 2005 (pag. 022 del Libro dei verbali) non si è mai tenuta, non "presso la sede sociale", non "in presenza di tutti i soci",

(b) accertare che l'assemblea del "29 del mese di aprile 2007 alle ore 16 presso la sede sociale... con la presenza di tutti i soci" (pag. 023 del Libro dei verbali) non si è mai tenuta non "presso la sede sociale", non "in presenza di tutti i soci",

perché, in entrambe le occasioni, nessuno dei due soci – le due società fiduciarie – è stato presente, sia in proprio sia per delega -

(c) accertare che mai in alcun momento il rag. Mauro Stringhini è stato nominato amministratore unico della società Elgar 2000 srl "su proposta del socio Brera Fiduciaria" (pag. 023 del Libro dei verbali)

(d) accertare che l'assemblea di "questo giorno 30/04/2007, alle ore 11 presso la sede sociale... con la presenza di tutti i soci" per il bilancio dell'esercizio 2006 (retro di pag. 024 del Libro dei verbali) non si è mai tenuta, non "presso la sede sociale", non "in presenza di tutti i soci",

(e) accertare la inveritiera e la inveridicità del verbale dell'assemblea del "29/04/2006, ore 11 presso la sede sociale... con la presenza di tutti i soci" (pag. 022 del Libro dei verbali),

(f) accertare la inveritiera e la inveridicità del verbale dell'assemblea del "29 del mese di aprile 2007 alle ore 16 presso la sede sociale... con la presenza di tutti i soci" (pag. 023 del Libro dei verbali),

(g) accertare la inveritiera e la inveridicità del verbale dell'assemblea di "questo giorno 30/04/2007, alle ore 11 presso la sede sociale... con la presenza di tutti i soci" (retro di pag. 024 del Libro dei verbali)

di conseguenza

(h) dichiarare la **inesistenza** della assemblea della società Elgar 2000 srl del "29/04/2006, ore 11", ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'art. 2479-ter cod. civ.

(i) dichiarare la **inesistenza** della assemblea della società Elgar 2000 srl del "29 del mese di aprile 2007 alle ore 16", ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'art. 2479-ter cod. civ.

(l) dichiarare la **inesistenza** della assemblea della società Elgar 2000 srl di "questo giorno 30/04/2007, alle ore 11", ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'art. 2479-ter cod. civ.;

per l'ulteriore conseguenza

(m) dichiarare la **nullità** della assemblea della società Elgar 2000 srl del 6 aprile 2009, relativa alla approvazione del bilancio dell'esercizio 2007, ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'art. 2479-ter cod. civ.

(n) dichiarare la **nullità** della assemblea della società Elgar 2000 srl del 30 aprile 2009, ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'art. 2479-ter cod. civ.

(o) dichiarare la **nullità** della assemblea della società Elgar 2000 srl del 18 luglio 2009, relativa alla approvazione del bilancio dell'esercizio 2008;

- con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'art. 2479-ter cod. civ.;

ancora **in via principale**,

(p) accertare che il bilancio dell'esercizio 2005 si è chiuso con la perdita di €. 10.586,00 e il patrimonio netto ammonta a € **899,00** e che non è stata convocata l'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2447 cod.civ.,

(q) accertare che il bilancio dell'esercizio 2006 ha presentato l'utile di € **817,00** e il patrimonio netto a € **12.302,00** senza alcuno dei provvedimenti obbligatori da parte dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci,

(r) accertare che in nessuna occasione delle virtuali assemblee e delle reali assemblee il bilancio di ciascun esercizio è stato depositato presso la sede sociale;

(s) accertare che in nessuna occasione delle virtuali assemblee e delle reali assemblee i soci sono stati informati dell'andamento degli affari sociali;

(t) accertare che non è stata convocata l'assemblea del 30 aprile 2007;

in ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di causa;

in via istruttoria

1. Ammettersi l'interrogatorio formale del liquidatore della società Elgar, dott. Giuseppe Dell'Osso, sul seguente capitolo:

<<vero che eseguite le ricerche documentali, richieste dal socio Brera in occasione dell'assemblea del luglio 2010, si è constatato che tra i documenti ricevuti dal rag. Mauro Stringhini, nell'incontro tenutosi presso lo studio dell'avv. Giovanni Moreni in Milano, i verbali delle assemblee del 29 e 30 aprile 2007, sono privi di deleghe e i soci sono dati per presenti in proprio>>.

Per l'eventualità di mancata risposta del liquidatore si chiede che gli venga ordinato ex art 210 c.p.c. di produrre gli originali delle deleghe rilasciati dai soci Brera e San Babila per le assemblee del 29 e 30 aprile 2007.

2. Ammettersi prova per testi, anche a prova contraria sui capitoli di controparte denegatamente ammettendi, sui seguenti capitoli, tutti con la premessa <<vero che>>

1. <<il bilancio dell'esercizio 2005 si è chiuso con la perdita di €. 10.586,00 e il patrimonio netto ammonta a € **899,00** come dal documento contrassegnato con il n. 26 del fascicolo di parte attrice che mi si rammostra>> testi: Paolo Mizzotti

2. <<il bilancio dell'esercizio 2005 è stato depositato nei termini di legge presso la sede sociale>> testi: Paolo Mizzotti, Sabrina Elli

3. <<l'Assemblea che ha approvato il bilancio 2005 si è tenuta presso la sede sociale alle ore 11 del giorno 29 aprile 2006>> testi: Paolo Mizzotti, Sabrina Elli

4. <<all'Assemblea che ha approvato il bilancio 2005 e che si è tenuta presso la sede sociale alle ore 11 del giorno 29 aprile 2006 sono stati presenti "tutti i soci portatori dell'intero capitale sociale anche per delega">> testi: Paolo Mizzotti, Pietro Corsolini, Mario Pincella, Sergio Fermi, Franco Mizzotti, Stefano Negra, Sabrina Elli

5. <<l'assemblea del 29 aprile 2007 che ha accolto le dimissioni dell'amministratore unico Paolo Mizzotti e nomina nuovo amministratore unico Mauro Silvestro Stringhini si è tenuta alle ore 16 presso la sede sociale "con la presenza di tutti i soci portatori dell'intero capitale sociale anche per delega">>

testi: Paolo Mizzotti, Daniela Stringhini, Pietro Corsolini, Mario Pincella, Sergio Fermi, Franco Mizzotti, Stefano Negra, Sabrina Elli

6. <<l'assemblea del 30 aprile 2007 ha approvato il bilancio dell'esercizio 2006 presentato dal nuovo amministratore unico *Mauro Silvestro Stringhini* con l'utile di € **817,00** e il patrimonio netto ammonta a € **12.302,00**>>

testi: Paolo Mizzotti, Pietro Corsolini, Mario Pincella, Sergio Fermi, Franco Mizzotti, Stefano Negra, Daniela Stringhini

7. <<si è tenuta l'Assemblea per approvare il bilancio dell'esercizio 2007 e che si è tenuta presso la sede sociale alle ore 11 del giorno 30 aprile 2006 con "la presenza di tutti i soci portatori dell'intero capitale sociale anche per delega">>

testi: Paolo Mizzotti, Pietro Corsolini, Mario Pincella, Sergio Fermi, Franco Mizzotti, Stefano Negra, Daniela Stringhini, Sabrina Elli

8. <<dalle ore 21,30 alle ore 22,30 del giorno 29 aprile 2008 i signori Daniela Stringhini e Mauro Stringhini sono stati presso la sede sociale di Brera in Milano per tenere l'assemblea generale ordinaria della società Elgar 2000 srl">>

testi: Paolo Mizzotti, Pietro Corsolini, Mario Pincella, Sergio Fermi, Franco Mizzotti, Stefano Negra, Daniela Stringhini, Sabrina Elli

9. << dalle ore 21,30 alle ore 22,30 del giorno 29 maggio 2008 i signori Daniela Stringhini e Mauro Stringhini sono stati presso la sede sociale della Società in Milano" per tenere l'assemblea generale ordinaria della società Elgar 2000 srl">>

testi: Paolo Mizzotti, Pietro Corsolini, Mario Pincella, Sergio Fermi, Franco Mizzotti, Stefano Negra, Daniela Stringhini, Sabrina Elli

10. <<vero il documento che contrassegnato come n. 29 del fascicolo di parte attrice mi si rammostra>>

testi: Andy Caputo c/o società San Babila Fiduciaria, Milano, P.zza Duomo, 12, Anna Grazia Cervini, c/o società Brera servizi aziendali, Milano, Via Manzoni, 44, Paolo Mizzotti

11. <<vero il documento che contrassegnato come n. 31 del fascicolo di parte attrice mi si rammostra>>: Andy Caputo c/o società San Babila Fiduciaria, Milano, P.zza Duomo, 12

Il domicilio dei testi:

Daniela Stringhini in Soresina (CR), Via dei Mille, 16/A

Paolo Mizzotti, Soresina (Cremona), Via Robbiani, 13

Pietro Corsolini, Comano (Massa Carrara), Piazza degli Arbi, 2

Mario Pincella,

Sergio Fermi, Cremona, Via Buoso Da Dovara, 81

Franco Mizzotti, Genivolta (Cremona), Via Roma, 24

Stefano Negra, Manerbio (Brescia), Corte dei Fiori, 6

Sabrina Elli, Milano c/o Brianza Fiduciaria

Ordinare ex art 210 c.p.c. al liquidatore dott. dott. Giuseppe Dell'Osso di produrre il libro dei verbali delle assemblee e di produrre la documentazione relativa alle assemblee che si dice tenutesi il "29/04/2006", il "29 del mese di aprile 2007 alle ore 16" e il "30/04/2007", ossia foglio presenze e deleghe in originale.

C. dato atto dell'avvenuta proposizione di querela di falso, ex artt. 221 e segg. c.p.c. contro:

(1) **il verbale della assemblea** della società Elgar srl del 29 aprile 2006, ore 11 presso la sede sociale... con la presenza di tutti i soci per il bilancio dell'esercizio 2005 (pag. 022 del Libro dei verbali),

(2) **il verbale della assemblea** della società Elgar srl del 29 del mese di aprile 2007 alle ore 16 presso la sede sociale... con la presenza di tutti i soci" (pag. 023 del Libro dei verbali),

(3) *il verbale della assemblea* della società Elgar srl del 30 aprile 2007, alle ore 11 presso la sede sociale... con la presenza di tutti i soci per il bilancio dell'esercizio 2006 (retro di pag. 024 del Libro dei verbali),

disporre gli accertamenti sulla falsità dei verbali di cui si dichiara la falsità anche con l'assunzione dei testimoni indicati sulle seguenti circostanze:

<<il socio Brera Fiduciaria ha ricevuto la convocazione dell'assemblea del 29 aprile 2006>>

testi: Andrea Di Maio, Sabrina Elli

<<l'Assemblea che ha approvato il bilancio 2005 si è tenuta presso la sede sociale alle ore 11 del giorno 29 aprile 2006>>

testi: Paolo Mizzotti, Sabrina Elli

<<"tutti i soci portatori dell'intero capitale sociale anche per delega" hanno approvato il bilancio 2005 nell'Assemblea che si è tenuta presso la sede sociale alle ore 11 del giorno 29 aprile 2006 presenti >>

testi: Paolo Mizzotti, Pietro Corsolini, Mario Pincella, Sergio Fermi, Franco Mizzotti, Stefano Negra, Sabrina Elli

<<il socio Brera Fiduciaria ha ricevuto la convocazione dell'assemblea del 29 aprile 2007>>

<<l'Assemblea del 29 aprile 2007 che ha accolto le dimissioni dell'amministratore unico Paolo Mizzotti e ha nominato nuovo amministratore unico Mauro Silvestro Stringhini si è tenuta alle ore 16 presso la sede sociale "con la presenza di tutti i soci portatori dell'intero capitale sociale anche per delega">>

testi: Paolo Mizzotti, Daniela Stringhini, Pietro Corsolini, Mario Pincella, Sergio Fermi, Franco Mizzotti, Stefano Negra, Sabrina Elli

<<l'Assemblea del 30 aprile 2007 ha approvato il bilancio dell'esercizio 2006 presentato dal nuovo amministratore unico *Mauro Silvestro Stringhini* con l'utile di € **817,00** e il patrimonio netto di € **12.302,00**>>

testi: Paolo Mizzotti, Pietro Corsolini, Mario Pincella, Sergio Fermi, Franco Mizzotti, Stefano Negra, Daniela Stringhini

<<"tutti i soci portatori dell'intero capitale sociale anche per delega" hanno approvato il bilancio dell'esercizio 2006 nell'Assemblea che si è tenuta presso la sede sociale alle ore 11 del giorno 30 aprile 2007>>

testi: Paolo Mizzotti, Pietro Corsolini, Mario Pincella, Sergio Fermi, Franco Mizzotti, Stefano Negra, Daniela Stringhini, Sabrina Elli.

A questo fine, poiché i documenti impugnati di falso si trovano in possesso del liquidatore della società rimasta contumace,

ordinarsi, a mente dell'art. 224 c.p.c., il sequestro del

1. verbale della assemblea della società Elgar srl del 29 aprile 2006, pag. 022 del Libro dei verbali
2. verbale della assemblea della società Elgar srl del 29 aprile 2007, pag. 023 del Libro dei verbali
3. verbale della assemblea della società Elgar srl del 30 aprile 2007, pag. 024 del Libro dei verbali;

D. nella denegata ipotesi che nessuna delle predette richieste venga accolta, **fissarsi udienza per assumere il giuramento decisorio:**

I. al liquidatore della società Elgar srl in liquidazione, dott. Giuseppe Dell'Osso, sui seguenti capitoli

1. <<giuro e giurando affermo o nego che negli atti della società Elgar è conservato l'avviso di convocazione dell'assemblea del 29 aprile 2006 inviato al socio Brera Fiduciaria>>

2. <<giuro e giurando affermo o nego che negli atti della società Elgar è conservato l'avviso di convocazione dell'assemblea del 29 aprile 2006 inviato al socio SanBabila Fiduciaria>>
3. <<giuro e giurando affermo o nego che negli atti della società Elgar è conservata la delega della società Brera Fiduciaria per l'assemblea del 29 aprile 2006>>
4. <<giuro e giurando affermo o nego che negli atti della società Elgar è conservata la delega della società SanBabila Fiduciaria per l'assemblea del 29 aprile 2006>>
5. <<giuro e giurando affermo o nego che negli atti della società Elgar è conservato l'avviso di convocazione dell'assemblea del 29 aprile 2007 inviato al socio Brera Fiduciaria>>
6. <<giuro e giurando affermo o nego che negli atti della società Elgar è conservato l'avviso di convocazione dell'assemblea del 29 aprile 2007 inviato al socio SanBabila Fiduciaria>>
7. <<giuro e giurando affermo o nego che negli atti della società Elgar è conservata la delega della società Brera Fiduciaria per l'assemblea del 29 aprile 2007>>
8. <<giuro e giurando affermo o nego che negli atti della società Elgar è conservata la delega della società SanBabila Fiduciaria per l'assemblea del 29 aprile 2007>>
9. <<giuro e giurando affermo o nego che negli atti della società Elgar è conservato l'avviso di convocazione dell'assemblea del 30 aprile 2007 inviato al socio Brera Fiduciaria>>
10. <<giuro e giurando affermo o nego che negli atti della società Elgar è conservato l'avviso di convocazione dell'assemblea del 30 aprile 2007 inviato al socio SanBabila Fiduciaria>>
11. <<giuro e giurando affermo o nego che negli atti della società Elgar è conservata la delega della società Brera Fiduciaria per l'assemblea del 30 aprile 2007>>
12. <<giuro e giurando affermo o nego che negli atti della società Elgar è conservata la delega della società SanBabila Fiduciaria per l'assemblea del 30 aprile 2007>>;

II. a Mauro Stringhini sui seguenti capitoli

<<giuro e giurando affermo o nego di essere stato in Milano alle ore 11 del giorno 29 aprile dell'anno 2006 in via Manzoni n. 44 negli uffici della società Brera Fiduciaria e di avervi tenuto l'assemblea della società Elgar srl, presenti i soci Brera Fiduciaria e SanBabila Fiduciaria>>

<<giuro e giurando affermo o nego di essere stato in Milano alle ore 16 del giorno 29 aprile dell'anno 2007 in via Manzoni n. 44 negli uffici della società Brera Fiduciaria e di avervi tenuto l'assemblea della società Elgar srl, presenti i soci Brera Fiduciarie e SanBabila Fiduciaria>>

<<giuro e giurando affermo o nego di essere stato in Milano alle ore 11 del giorno 30 aprile dell'anno 2007 in via Manzoni n. 44 negli uffici della società Brera Fiduciaria e di avervi tenuto l'assemblea della società Elgar srl, presenti i soci Brera Fiduciaria e SanBabila Fiduciaria>>;

E. con vittoria di spese e onorari di avvocati in causa.

CONCLUSIONI PER Mauro Stringhini

Nel merito

- rigettare tutte le inammissibili e comunque infondate domande ed istanze formulate da Brera Servizi Aziendali S.r.l. in liquidazione e da Fiduciaria San Babila S.p.A nei confronti di Mauro Stringhini nonché della società Elgar 2000 S.r.l. in liquidazione.
- condannare le parti attrici in solido e/o per quanto di competenza anche al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. da quantificarsi ai sensi di legge ovvero con criteri equitativi.
- in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, da liquidarsi rigorosamente stante la temerarietà della lite intentata dalle parti attrici

In via subordinata istruttoria

- ammettersi prova per testi e per interpello del legale rappresentante di Brera Servizi Aziendali S.r.l. sulle seguenti circostanze di fatto:

- 1) Vero che i fiducianti di Brera hanno, prima dell'inizio delle controversie, fornito alla stessa provvista in denaro per il pagamento delle spese legali delle iniziative giudiziarie intraprese da Brera S.r.l. nei confronti di Stringhini avanti il Tribunale di Milano e distinte al RG 34001/10, 34002/10, 36863/09 e 5116,09.
- 2) Vero che i fiducianti di Brera, nel 2009, hanno pagato l'importo di € 4.156,69 a fronte delle spese legali che nei giudizi RG 5116/09 e RG 36863/09 Brera è stata condannata a pagare ed ha pagato a Stringhini.
- 3) Vero che i fiducianti di Brera hanno conferito mandato a Brera per intraprendere le iniziative giudiziarie di cui alle cause avanti il Tribunale di Milano e distinte al RG 34001/10, 34002/10, 36863/09 e 5116,09.

Si indicano quali testi: Franco Mizzotti, Sergio Fermi, Franco Agosti, Franco Rossi.

Sempre in via subordinata alle condizioni sopra indicate, si chiede ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ. che a Brera S.r.l. venga ordinata l'esibizione dei mandati ricevuti dalla stessa in merito alle iniziative giudiziarie avanti il Tribunale di Milano e distinte al RG 34001/10, 34002/10, 36863/09 e 5116,09.

CONCLUSIONI PER FIDUCIARIA SAN BABILA

Voglia l'adito Ecc.mo Tribunale, *contrariis reiectis*, così giudicare:

in via principale e, in via adesiva alle conclusioni della società Brera,

- accertare e dichiarare che il convenuto, Rag. Mauro Stringhini, si è illegittimamente auto-dichiarato amministratore unico della società ***Elgar 2000 Srl***, come dal verbale dell'assemblea del 29 aprile 2007, la cui deliberazione è stata impugnata, perché mai tenutasi in quella ora, in quel luogo e con la presenza di quei soci;

- accertare e dichiarare che il signor Mauro Stringhini, nella veste di auto-dichiaratosi amministratore unico della società ***Elgar 2000 srl***, con la condotta precedentemente descritta, ha causato il depauperamento del capitale sociale della medesima società;

per la conseguenza,

- condannare lo Stringhini a risarcire il danno derivato alla società e ai suoi creditori, pari al capitale sociale e alle riserve esistenti al 31 dicembre 2004;

- condannare, altresì, lo Stringhini a risarcire il danno derivato alla società e ai suoi creditori dall'aver mantenuto il contratto di domiciliazione con la società Brera Fiduciaria, giusta sentenza di codesto Tribunale;

in via subordinata,

- accertare e dichiarare che lo Stringhini, nella richiamata veste, con la condotta prima descritta e per la perdurata inattività di impresa, ha determinato la perdita del capitale, ha occultato i costi, ha omesso di comunicare ai soci e certamente ha omesso di comunicarlo alla scrivente società, l'inutilità di proseguire l'attività sociale, pur in assenza di attività e, con la mancata pubblicizzazione della causa, il progressivo depauperamento del patrimonio sociale, ha di conseguenza cagionato alla società e ai creditori il danno di seguito individuato;

per la conseguenza,

- condannare il rag. Mauro Stringhini a risarcire i soci, danneggiati dalla sua condotta, nella specie la interveniente Fiduciaria San Babila S.p.A.,

a. del controvalore della propria quota sociale, pari a € 1.000,00,

b. della quota parte del patrimonio sociale esistente al 31 dicembre 2004, non depauperato dal debito verso la società Brera per il contratto di domiciliazione, come da sentenza di codesto Tribunale, determinato in € 6.817,25;

in ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di causa;

in via istruttoria,

Ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli, tutti con la premessa <<vero che>>:

1. <<il socio *SanBabila Fiduciaria* ha ricevuto la convocazione dell'assemblea di Elgar Srl del 29 aprile 2006>>

testi: Andy Caputo, Andrea Di Maio, Sabrina Elli;

2. <<l'Assemblea di Elgar Srl che ha approvato il bilancio 2005 si è tenuta, presso la sede sociale, alle ore 11 del giorno 29 aprile 2006>>;

testi: Andy Caputo, Paolo Mizzotti, Sabrina Elli;

3. <<tutti i soci portatori dell'intero capitale sociale di Elgar Srl, presenti anche per delega, hanno approvato il bilancio 2005 nell'Assemblea che si è tenuta, presso la sede sociale, alle ore 11 del giorno 29 aprile 2006>>

testi: Paolo Mizzotti, Pietro Corsolini, Mario Pincella, Sergio Fermi, Franco Mizzotti, Stefano Negra, Sabrina Elli, Andy Caputo;

4. <<il socio *SanBabila Fiduciaria* ha ricevuto la convocazione dell'assemblea di Elgar Srl del 29 aprile 2007>>

5.<<l'Assemblea di Elgar Srl del 29 aprile 2007, che ha accolto le dimissioni dell'amministratore unico Paolo Mizzotti ed ha nominato nuovo amministratore unico Mauro Silvestro Stringhini, si è tenuta alle ore 16, presso la sede sociale, con la presenza di tutti i soci portatori dell'intero capitale sociale, anche per delega>>

testi: Paolo Mizzotti, Daniela Stringhini, Pietro Corsolini, Mario Pincella, Sergio Fermi, Franco Mizzotti, Stefano Negra, Sabrina Elli, Andy Caputo;

6. <<l'Assemblea di Elgar Srl del 30 aprile 2007 ha approvato il bilancio dell'esercizio 2006, presentato dal nuovo amministratore unico Mauro Silvestro Stringhini, con l'utile di € **817,00** e il patrimonio netto di € **12.302,00**>>

testi: Paolo Mizzotti, Pietro Corsolini, Mario Pincella, Sergio Fermi, Franco Mizzotti, Stefano Negra, Daniela Stringhini;

7. <<tutti i soci portatori dell'intero capitale sociale di Elgar Srl, presenti anche per delega, hanno approvato il bilancio dell'esercizio 2006 nell'Assemblea che si è tenuta, presso la sede sociale, alle ore 11 del giorno 30 aprile 2007>>

testi: Paolo Mizzotti, Pietro Corsolini, Mario Pincella, Sergio Fermi, Franco Mizzotti, Stefano Negra, Daniela Stringhini, Sabrina Elli, Andy Caputo;

8. <<l'Assemblea di Elgar Srl per approvare il bilancio dell'esercizio 2007 si è tenuta presso la sede sociale, alle ore 11 del giorno 30 aprile 2008, con la presenza di tutti i soci portatori dell'intero capitale sociale anche per delega>>

testi: Paolo Mizzotti, Mauro Stringhini, Pietro Corsolini, Mario Pincella, Sergio Fermi, Franco Mizzotti, Stefano Negra, Daniela Stringhini, Sabrina Elli, Federico Di Maio;

9. <<dalle ore 21,30 alle ore 22,30 del giorno 29 aprile 2008, i signori Daniela Stringhini e Mauro Stringhini sono stati presso la sede sociale di Brera in Milano, per tenere l'assemblea generale ordinaria della società Elgar Srl>>

testi: Paolo Mizzotti, Mauro Stringhini, Pietro Corsolini, Mario Pincella, Sergio Fermi, Franco Mizzotti, Stefano Negra, Daniela Stringhini, Sabrina Elli, Federico Di Maio;

10. <<dalle ore 21,30 alle ore 22,30 del giorno 29 maggio 2008, i signori Daniela Stringhini e Mauro Stringhini sono stati presso la sede sociale della Società in Milano, per tenere l'assemblea generale ordinaria di Elgar Srl>>

testi: Paolo Mizzotti, Mauro Stringhini, Pietro Corsolini, Mario Pincella, Sergio Fermi, Franco Mizzotti, Stefano Negra, Daniela Stringhini, Sabrina Elli, Federico Di Maio.

11. <<il bilancio dell'esercizio 2005 è stato depositato nei termini di legge presso la sede sociale>>

testi: Paolo Mizzotti, Mauro Stringhini, Sabrina Elli;

12. <<è vero il documento che, contrassegnato come n. 29 del fascicolo di parte attrice, mi si rammostra>>

testi: Andy Caputo, Anna Grazia Cervini, Paolo Mizzotti, Federico Di Maio;

13. <<è vero il documento che, contrassegnato come n. 31 del fascicolo di parte attrice, mi si rammostra>>

testi: Andy Caputo, Federico Di Maio.

Il domicilio dei testi:

Mauro Stringhini e Daniela Stringhini in Soresina (CR), Via dei Mille, 16/A;

Paolo Mizzotti, Soresina (Cremona), Via Robbiani, 13;

Pietro Corsolini, Comano (Massa Carrara), Piazza degli Arbi, 2;

Mario Pincella, Cremona, Via Buoso Da Dovara, 81

Sergio Fermi, Cremona, Via Buoso Da Dovara, 81

Franco Mizzotti, Genivolta (Cremona), Via Roma, 24

Stefano Negra, Manerbio (Brescia), Corte dei Fiori, 6

Sabrina Elli, Milano, c/o Brianza Fiduciaria (Milano), C.so Vittorio Emanuele II, 15;

Federico Di Maio (Milano) C.so Vittorio Emanuele II, 15;

Andy Caputo c/o società San Babila Fiduciaria, Milano, P.zza Duomo;

Anna Grazia Cervini, c/o società Brera servizi aziendali, Milano, Via Manzoni, 44.

Si ribadisce la **richiesta di sequestro** dei documenti impugnati di falso, in possesso del liquidatore della società rimasta contumace ed, inoltre,

di deferire il giuramento decisorio sui medesimi capitoli che sono già stati formulati da Brera Fiduciaria:

A. al liquidatore della società Elgar Srl in liquidazione, dott. Giuseppe Dell'Osso, sui seguenti capitoli:

13. <<giuro e giurando affermo o nego che, negli atti della società Elgar, è conservato l'avviso di convocazione dell'assemblea del 29 aprile 2006, inviato al socio Brera Fiduciaria>>

14. <<giuro e giurando affermo o nego che, negli atti della società Elgar, è conservato l'avviso di convocazione dell'assemblea del 29 aprile 2006, inviato al socio SanBabila Fiduciaria>>

15. <<giuro e giurando affermo o nego che, negli atti della società Elgar, è conservata la delega della società Brera Fiduciaria per l'assemblea del 29 aprile 2006>>

16. <<giuro e giurando affermo o nego che, negli atti della società Elgar, è conservata la delega della società SanBabila Fiduciaria per l'assemblea del 29 aprile 2006>>
17. <<giuro e giurando affermo o nego che, negli atti della società Elgar, è conservato l'avviso di convocazione dell'assemblea del 29 aprile 2007, inviato al socio Brera Fiduciaria>>
18. <<giuro e giurando affermo o nego che, negli atti della società Elgar, è conservato l'avviso di convocazione dell'assemblea del 29 aprile 2007, inviato al socio SanBabila Fiduciaria>>
19. <<giuro e giurando affermo o nego che, negli atti della società Elgar, è conservata la delega della società Brera Fiduciaria per l'assemblea del 29 aprile 2007>>
20. <<giuro e giurando affermo o nego che, negli atti della società Elgar, è conservata la delega della società SanBabila Fiduciaria per l'assemblea del 29 aprile 2007>>
21. <<giuro e giurando affermo o nego che, negli atti della società Elgar, è conservato l'avviso di convocazione dell'assemblea del 30 aprile 2007, inviato al socio Brera Fiduciaria>>
22. <<giuro e giurando affermo o nego che, negli atti della società Elgar, è conservato l'avviso di convocazione dell'assemblea del 30 aprile 2007, inviato al socio SanBabila Fiduciaria>>
23. <<giuro e giurando affermo o nego che, negli atti della società Elgar, è conservata la delega della società Brera Fiduciaria per l'assemblea del 30 aprile 2007>>
24. <<giuro e giurando affermo o nego che, negli atti della società Elgar, è conservata la delega della società SanBabila Fiduciaria per l'assemblea del 30 aprile 2007>>

B. a Mauro Stringhini sui seguenti capitoli:

13. <<giuro e giurando affermo o nego di essere stato in Milano, alle ore 11 del giorno 29 aprile dell'anno 2006, in via Manzoni n. 44, negli uffici della società Brera Fiduciaria, e di avervi tenuto l'assemblea della società Elgar Srl, presenti i soci Brera Fiduciaria e SanBabila Fiduciaria>>
14. <<giuro e giurando affermo o nego di essere stato in Milano, alle ore 16 del giorno 29 aprile dell'anno 2007, in via Manzoni n. 44, negli uffici della società Brera Fiduciaria, e di avervi tenuto l'assemblea della società Elgar Srl, presenti i soci Brera Fiduciarie e SanBabila Fiduciaria>>
15. <<giuro e giurando affermo o nego di essere stato in Milano, alle ore 11 del giorno 30 aprile dell'anno 2007, in via Manzoni n. 44, negli uffici della società Brera Fiduciaria, e di avervi tenuto l'assemblea della società Elgar Srl, presenti i soci Brera Fiduciaria e SanBabila Fiduciaria>>.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO

La parte attrice, quale socia fiduciaria di Elgar 2000 srl, ha impugnato le delibere dell'assemblea dei soci indicate in epigrafe deducendone l'inesistenza, perché mai tenute ed aventi contenuto inveritiero; in corso di causa ha proposto querela di falso dei verbali delle assemblee concluse con le delibere impuginate.

L'attrice ha inoltre esercitato l'azione di responsabilità nei confronti di Mauro Stringhini, l'amministratore di Elgar nominato nel 2007 deducendo l'inesistenza della nomina, perché scaturita da assemblea inesistente; Brera ha addebitato al sig. Stringhini la causazione del depauperamento del patrimonio sociale per effetto della protratta inattività, ed ha chiesto il risarcimento del danno causato alla Elgar 2000 ed ai creditori sociali. In particolare ha domandato in via risarcitoria il pagamento, in proprio favore:

- * della somma corrispondente ai corrispettivi dovuti per il contratto di domiciliazione della sede legale della società per il periodo 1998-2008 pari a complessivi € 6.817,25;

- * le spese di lite liquidate nella sentenza del Tribunale di Milano, Giudice unico (€ 3.000,00);
- * il danno da essa subito, essendo ormai da tempo in liquidazione, per il ritardo dello stesso Stringhini e dei soci fiducianti nel rendersi disponibili alla retrocessione delle quote di partecipazione.

La società Elgar 2000 srl è rimasta contumace.

Nel procedimento 30042/10 è intervenuto il sig. Mario Stringhini chiedendo il rigetto delle domande.

È intervenuta Fiduciaria San Babila spa, anch'essa socia di Elgar 200 srl, formulando in via adesiva le domande proposte dall'attrice, di cui ha sostenuto le ragioni.

Le domande sono infondate.

L'impugnazione delle delibere è inaccoglibile.

L'approvazione dei bilanci intervenuta nelle delibere impugnate, è stata oggetto di ratifica in occasione dell'assemblea del 18 luglio 2009, all'esito della quale è poi intervenuta anche l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2008.

In data 18 luglio 2009 la società ha infatti emesso:

- delibere di ratifica e conferma delle precedenti delibere di approvazione dei bilanci 2005 – 2006 – 2007
- ha inoltre deliberato l'approvazione del bilancio 2008.

In relazione alla delibera sub a), si legge testualmente nel verbale che *“i soci ... dichiarano e confermano che il contenuto delle suddette deliberazioni era allora, ed è tuttora, del tutto conforme alle loro volontà e dichiarazioni espresse, anche perché i reali soci hanno da sempre avuto diretta conoscenza ed informazione di tutti gli atti sociali anche senza il tramite meramente formale della comune fiduciaria, e comunque ad ogni effetto dichiarano di ratificare tutte suddette deliberazioni sia sotto il profilo formale che sostanziale, e di confermare la correttezza dei rispettivi presidenti e segretari d'assemblea, nonché degli amministratori Paolo Mizzotti e Mauro Stringhini anche in relazione ai bilanci approvati...”*.

Ebbene, a prescindere da ogni altra questione, reputa il Tribunale che siffatte dichiarazioni dei soci, per il loro carattere indubbiamente omnicomprendente, persino qualora potessero darsi per scontate le affermazioni attoree riguardo all'inesistenza delle precedenti delibere, denotino in modo indiscutibile la volontà sociale di approvare anche ex novo i bilanci relativi agli esercizi 2005 – 2006 – 2007.

Quanto alla delibera di approvazione del bilancio 2008, è poi sufficiente constatare che la parte attrice non ha indicato alcun profilo di invalidità.

Anche l'impugnativa della delibera di impugnazione del bilancio 2008 risulta, pertanto, inaccoglibile.

A fronte delle richieste di **declaratoria di inesistenza** delle delibere impugnate, e della **querela di falso** proposta dalla parte attrice, avente per oggetto i relativi verbali, occorre chiedersi se la parte attrice conservi comunque un interesse ad agire e ad ottenere, sul punto, la pronuncia del Tribunale.

Ebbene, il Collegio non trova ragione per discostarsi dall'ormai consolidato orientamento dei giudici di legittimità, secondo il quale per le azioni di mero accertamento ricorre l'interesse ad agire ove la parte allegghi l'utilità giuridica che questa può conseguire da detta pronuncia, sicché la domanda diviene inammissibile qualora venga proposta per semplice amore di verità. Vanno dunque richiamati i seguenti principi: *“Nel vigente ordinamento giuridico processuale è incontestabile l'ammissibilità dell'azione di mero accertamento, trovante la sua legittimazione nella nozione dell'interesse, ampiamente inteso, che perciò può anche essere quello diretto al raggiungimento di una certezza giuridica, ossia all'accertamento di un diritto proprio o dell'inesistenza di un diritto da altri vantato. In*

detta azione di accertamento (positivo, negativo, principale o incidentale) l'interesse ad agire sussiste quando l'incertezza oggettiva, e non meramente soggettiva, di una situazione provocata da un atto o un fatto esteriore sia tale da ingenerare, rispetto a ogni persona normale, uno stato di dubbio sulla concreta volontà della legge e, quindi, un pregiudizio per la cui eliminazione sia necessaria la pronuncia del giudice; deve trattarsi cioè di una situazione di fatto tale che l'attore, senza l'accertamento della volontà della legge, soffrirebbe un danno ingiusto, di modo che la dichiarazione giudiziale si presenta come il mezzo necessario ad evitare tale danno". (Cass. n. 376 del 1970)

Ed ancora, in termini analoghi, si è affermato: *"In tema di azione di accertamento, perché la situazione di incertezza si obiettivizzi è necessario che su di essa intervenga un atto o fatto esteriore che conferisca attualità e concretezza a quello stato di dubbio del quale si vuol rimuovere l'effetto pregiudizievole, cioè il danno che l'attore soffrirebbe senza la pronuncia di accertamento del giudice; atto o fatto esteriore che non è altro che la contestazione attuale che altri faccia del diritto vantato dall'attore, conseguendo solo a tale contestazione un pregiudizio concreto e non meramente potenziale"* Cass. n. 11870 del 2004; v. anche Cass. n. 5362 del 2005).

La questione è stata espressamente posta dal convenuto Stringhini nei propri scritti difensivi, laddove ha dedotto - pag. 7 della terza memoria - l'assenza di collegamento tra l'asserita inesistenza delle delibere ed il danno di cui l'attrice chiede il risarcimento (perdita del capitale e del patrimonio sociale; perdita del valore della quota; danno sofferto dall'attrice quale creditrice per la prosecuzione del contratto di domiciliazione e per la mancata retrocessione delle quote).

Ebbene, reputa il Tribunale che Brera sia priva di interesse ad agire in relazione alla declaratoria di inesistenza delle delibere. In proposito basti considerare che la domanda di risarcimento del danno, formulata nei confronti dell'ex amministratore Stringhini, si fonda sul presupposto del compimento di atti di *mala gestio* nella sua veste di amministratore mai nominato, e dunque quale amministratore di fatto, ossia come *pseudo-amministratore*, o amministratore *auto-qualificato*, se si vuole utilizzare la terminologia adottata dall'attrice.

Non deve dunque darsi corso all'istruttoria sull'esistenza delle delibere, né alla querela di falso.

In relazione all'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore di fatto, pare al collegio che non sia intervenuto alcun **giudicato**, come preteso dal convenuto.

Ed infatti, la statuizione contenuta nella sentenza n. 3076 del 2010 in punto di responsabilità del sig. Stringhini ex art. 2476 cc, è attinente alla condotta di *mala gestio* in quella sede contestata dall'attrice come fatto costitutivo della domanda, fatto che, secondo quanto si ricava dalla motivazione della sentenza, consisteva nella omessa costituzione in giudizio in nome e per conto della società Elgar 2000 srl (*"accertare e dichiarare la malafede del convenuto Mauro Stringhini che, nella sua auto-qualifica di amministratore della società Elgar 2000 srl, ha omesso di curare la difesa della società nel presente giudizio"*).

Nel processo che ci occupa, le doglianze dell'attrice attengono a profili diversi, ossia all'addebito di inerzia che avrebbe comportato la perdita del capitale e del patrimonio sociale, ed il pregiudizio per il mancato pagamento del contratto di domiciliazione e delle spese legali relative ad una precedente controversia, nonché il danno per il ritardo dei soci fiducianti nella retrocessione dell'intestazione delle quote.

La domanda ex art. 2476 cc va dunque esaminata nel merito.

Anche per quanto attiene alla dimostrazione della responsabilità gestoria ed alla determinazione del danno, la domanda attorea non può essere accolta.

Brera ha infatti chiesto che il convenuto Stringhini ristori il capitale sociale e le riserve esistenti a 31 dicembre 2004. In proposito l'attrice non ha tuttavia dato idonea dimostrazione del nesso causale tra la **perdita del capitale** e del **patrimonio sociale** asseritamente esistente a quella data, e l'attività gestoria del sig. Stringhini, che – per ammissione della stessa attrice - ha esercitato le funzioni di amministratore a partire dalla delibera del 29 aprile 2007, e, da allora, avrebbe lasciato la società inattiva.

Neppure è stata data prova del nesso causale tra l'inattività imputata al convenuto e l'asserita perdita del capitale sociale, posto che detta perdita non può automaticamente derivare dall'inerzia dell'amministratore, ma può eventualmente scaturire dall'omessa adozione di specifiche condotte conservative di cui la parte attrice deve dare dimostrazione, almeno sotto il profilo del contesto di circostanze che avrebbero richiesto un preciso comportamento gestorio dell'amministratore, necessario a salvaguardare il patrimonio sociale.

Neppure può riconoscersi a Brera il **controvalore della quota sociale e della quota parte del patrimonio sociale** esistente al 31 dicembre 2004.

La giurisprudenza ha già da tempo spiegato che il principio da applicare alla domanda in esame è che l'azione diretta del socio contro gli amministratori di società di capitali coesiste con l'azione concessa all'ente per ottenere il ristoro dei danni subiti a causa dell'inadempimento dei doveri statutari o legali; tuttavia, la natura extracontrattuale ed individuale dell'azione del socio, fondata sull'art. 2043 cc e sull'art. 2476, sesto comma, cc, che ne costituisce un'applicazione, esige che il pregiudizio non sia il mero riflesso dei danni eventualmente arrecati al patrimonio sociale, ma che si tratti di danni direttamente causati al socio come conseguenza immediata del comportamento illecito degli amministratori. In altre parole, la partecipazione sociale, pur attribuendo al socio una complessa posizione, comprensiva di diritti e poteri, rappresenta un bene distinto dal patrimonio sociale e, quindi, nell'ipotesi di diminuzione di valore della misura della partecipazione, il pregiudizio derivante al socio è una conseguenza indiretta e soltanto eventuale della condotta dell'amministratore, del liquidatore o del terzo.

Il collegio condivide dunque l'orientamento dei giudici di legittimità, secondo il quale *“la partecipazione sociale, pur attribuendo al socio una complessa posizione, comprensiva di diritti e poteri, è tuttavia un bene distinto dal patrimonio sociale, sicché, nell'ipotesi di prospettata diminuzione di valore della misura della partecipazione, il pregiudizio derivante al socio è una conseguenza indiretta e soltanto eventuale della condotta dell'amministratore o del liquidatore. Ne deriva che il diritto alla conservazione del patrimonio sociale spetta alla società e non al socio, il quale ha, in materia, un mero interesse, la cui eventuale lesione non può concretare quel danno diretto, necessario perché possa esperirsi l'azione individuale di responsabilità ex art. 2395 c.c.”* (Cass. n. 6364 del 1998; n. 12985 del 2001; sui medesimi principi v. anche Cass. n. 9385 del 1993).

Presenta invece profili di danno diretto la richiesta di risarcimento avanzata da Brera nella propria veste di soggetto terzo (art. 2395 cc), volta ad ottenere la condanna del convenuto al risarcimento dei danno derivati dalla **protrazione** – per inerzia - **del contratto di domiciliazione** della sede legale presso gli uffici dell'attrice, continuazione che avrebbe portato all'aumento dell'esposizione debitoria di Elgar 2000 srl nei suoi confronti. Il carattere di danno diretto potrebbe in astratto ravvisarsi anche nell'addebito di non essersi attivato per procurare la **retrocessione delle quote** di Elgar 200 srl ai fiduciari.

Senonchè, a quest'ultimo riguardo non si vede quale nesso causale possa ricorrere, in mancanza di ogni dimostrazione sul punto, tra la condotta gestoria di Stringhini quale amministratore, ed il pregiudizio economico che Brera avrebbe sofferto in ragione degli asseriti ritardi nella retrocessione delle quote dalla società fiduciaria allo Stringhini stesso (ovviamente nella veste di socio) ed agli altri soci fiducianti, tenuto conto che tali condotte, illegittime secondo la tesi attorea, non paiono in sé riconducibili alle funzioni gestorie proprie dell'amministratore. Il convenuto in ogni caso non può rispondere del fatto degli altri soci fiducianti. Non pare, poi, fuori luogo rilevare che vi è traccia, in atti, di solleciti da parte dei soci fiducianti affinché Brera si presentasse avanti al notaio per l'atto di retrocessione della partecipazione (v. docc. 22 e ss. del convenuto – RG 30041/10).

Si aggiunga che pagamento e retrocessione delle quote sono intervenuti nel corso del processo. Alla prima udienza del 1° febbraio 2011 la parte attrice ha infatti dato atto, testualmente, che *“ogni giudizio instaurato, compreso quello attuale, origina dal rifiuto dello Stringhini di adempiere il contratto fiduciario, sia per la commissione contrattuale annuale, la cui persistente morosità è stata sanata soltanto dopo il terzo giudizio...; sia per la re-intestazione della propria quota sociale e per quelle dei consoci con lui solidali, anch'essa avvenuta dopo il terzo giudizio promosso...”* (sottolineatura dell'estensore).

Poiché dunque pagamento e retrocessione delle quote sono ormai avvenuti, e ciò verosimilmente nel corso della liquidazione condotta dal liquidatore nominato dal Tribunale con il provvedimento prodotto in atti, l'attrice non ha specificato se vi residuino ulteriori pregiudizi economici derivanti da detto ritardo, rispetto a quelli ormai sanati.

Quanto al danno da mancato pagamento delle **spese legali** relative al giudizio conclusosi nel 2010 (sentenza n. 3076 del 2010) per € 3.000,00, l'attrice non ha dato, anche in questo caso, dimostrazione dell'esistenza di risorse economiche per farvi fronte. Va anzi rilevato che il bilancio dell'esercizio 2009, approvato con il voto favorevole della stessa attrice all'assemblea del 26 luglio 2010, rivela che l'esercizio precedente aveva riportato perdite, che di esse il liquidatore ha dato atto in bilancio; che l'indebitamento complessivo era pari a oltre novemila euro; che il capitale sociale ammontava a soli € 10.400,00.

Alla luce dei rilievi che precedono, le domande dell'attrice e dell'intervenuta Fiduciaria San Babila vanno respinte.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della complessità delle difese e della durata del processo. Non occorre alcuna statuizione sulle spese in relazione al rapporto processuale instauratosi tra l'attrice, Fiduciaria San Babila s.p.a. ed Elgar 2000 srl, stante la contumacia della convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:

1. respinge le domande dell'attrice e dell'intervenuta FIDUCIARIA SAN BABILA S.P.A.;
2. condanna l'attrice e FIDUCIARIA SAN BABILA S.P.A., in solido tra loro, a rimborsare le spese di lite in favore del convenuto-intervenuto Mario Stringhini, che si liquidano in € 5.000,00 per compenso d'avvocato, oltre i.v.a., c.p.a.

Milano, 24 ottobre 2013.

Il Giudice estensore
Marianna Galioto

Il Presidente
Elena Riva Crugnola

